



1 **TRIBUNALE di**

2 **Pignoramento mobiliare e custodia ex art 521 bis c.p.c.**

Cron.

3 Il/La ⁽¹⁾

boll. F

4

mod. E

5

data richiesta

6

7

Diritti €

8 elettivamente domiciliat... presso lo studio dell'avv. ⁽²⁾

Trasf. €

9

sub tot. €

10

10% €

11

sub tot. €

12 giusta procura in calce all'atto di precetto ut infra.

S.P €

13 In virtù ⁽³⁾

TOTALE €

14

data specifica

15

16

L'Ufficiale giudiziario

17

18

Data consegna al

19

creditore

20

21

Firma

22

23

24 visto il precetto notificato in data con il

25 quale si intimava e faceva precetto a ⁽⁴⁾

26

27

28

29

30 di pagare in favore dell'odierna parte istante la

31 complessiva somma di Euro oltre

32 gli

33 interessi legali sulla sorte maturati e maturandi a far

34 data dal sino al saldo effettivo, il

35 costo della notifica risultante a margine e salve le

36 eventuali spese successive. Decorso infruttuosamente il

37 termine di cui all'art. 482 c.p.c., parte istante, come

38 sopra rappresentata, sottopone ad esecuzione forzata i

39 seguenti diritti, come da intestazione al P.R.A.:

40 a) diritto di piena proprietà⁽⁵⁾ per la quota di /100

41 sul seguente bene ⁽⁶⁾

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 , lì

67

68

69 **ATTO DI PIGNORAMENTO**

70 Ad istanza di

71

72

73

74 ed a richiesta del suo procuratore avv.

75

76 presso il cui recapito professionale è elettivamente

77 domiciliato come da superiore richiesta

78 procedendo in virtù ed esecuzione dei titoli e del precetto

79 come da superiore richiesta

80 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 521 bis c.p.c.

81 il sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'U.N.E.P.

82 di

83 HO PIGNORATO

84 nei confronti di

85

86

87

88

89 a) diritto di piena proprietà⁽⁵⁾ per la quota di /100

90 sul seguente bene ⁽⁶⁾

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

CONTEMPORANEAMENTE E PER L'EFFETTO

115 **1) INGIUNGE** allo stesso di astenersi da qualunque atto

116 diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato in

117 verbale i mobili ed i frutti di essi che sono stati

118 assoggettati alla superiore esecuzione, sotto le pene

119 comminate dall'art. 388 cod. pen.;

120 **2) INVITA** al debitore ad effettuare presso la cancelleria

121 del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o

122 l'elezione di domicilio in uno dei co-muni del circondario

123 in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con

124 l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di

125 irreperibilità presso la residenza dichiarata o il

126 domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
127 lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
128 stesso giudice;

129 **3) AVVERTE** che il debitore, ai sensi dell'articolo 495 cod.
130 civ., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti
131 pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al
132 creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
133 comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,
134 oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di
135 inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria,
136 prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma
137 degli articoli 530, 552 e 569 cod. civ., la relativa
138 istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto
139 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il
140 pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti
141 indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i
142 versamenti effettuati di cui deve essere data prova
143 documentale;

144 **3 bis) AVVERTE** che, a norma dell'articolo 615, secondo
145 comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è
146 proposta dopo che è stata disposta la vendita o
147 l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo
148 che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che
149 l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
150 tempestivamente per causa a lui non imputabile;

151 **4) INTIMA, ai sensi e per gli effetti dell'art.521 bis**
152 **c.p.c.**, a parte esecutata di consegnare entro il termine di
153 **giorni dieci** dalla notifica del presente atto i beni
154 pignorati, nonché i titoli ed i documenti relativi alla
155 proprietà ed all'uso dei medesimi al seguente istituto
156 vendite giudiziarie:

157

158

159 **5 COMUNICA E SIGNIFICA** al debitore che fino alla consegna
160 al superiore istituto è costituito custode *ex lege* dei beni
161 pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e
162 i frutti, senza diritto a compenso;

163 **6) COMUNICA E SIGNIFICA** al debitore altresì che decorso il
164 termine di **dieci giorni** dalla notifica del presente atto,
165 gli organi di polizia che accertano la circolazione dei
166 beni pignorati procedono al ritiro della carta di
167 circolazione e consegnano il bene pignorato all'istituto
168 vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio
169 del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il
170 bene pignorato è stato rinvenuto.

171 **7) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 492, 4° c.,**
172 **cod.proc.civ.** qualora per la soddisfazione del creditore
173 procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiano
174 insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga
175 durata della liquidazione il sottoscritto ufficiale

176 giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni
177 utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le
178 generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione
179 di cui all'art. 388 cod. pen. se omette di rispondere nel
180 termine di quindici giorni dalla notifica del presente atto
181 o effettua una falsa dichiarazione.

182, lì

183 L'Ufficiale giudiziario

184

185 U.N.E.P. di - RELATA DI NOTIFICA

186 Ad istanza di

187

188 ed a richiesta del suo procuratore avv.

189

190 io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'intestato

191 Ufficio ho notificato copia del superiore pignoramento ex

192 art. 521 bis c.p.c. al sig.

193

194

195 domiciliato / residente in

196 alla via

197

198 mediante consegna

199

200

201

202

LEGENDA

203 *Proposta di atto di pignoramento utilizzabile presso i tribunali nel*
204 *cui circondario sia presente un I.V.G.*

205 *Il superiore modello è tratto sulla base dell'atto di pignoramento*
206 *immobiliare pubblicato sul sito www.studiocataldi.it e sul pignoramento*
207 *ex art. 521 bis del collega Angelo D'Aurora pubblicato sul sito*
208 *www.auge.it*

209 *Nell'atto si specifica che oltre le conseguenze stabilite dall'art. 492*
210 *c.p.c., dalla notifica dell'atto decorrono i termini e relative conseguenze*
211 *dell'art. 492 c.p.c.*

212 *L'atto è stato scritto su otto facciate in modo da poter essere*
213 *fotocopiato e fascicolato in due fogli A3 in modo che, soprattutto per i*
214 *primi tempi, gli spazi vuoti possano essere compilati manualmente.*

215 *In caso di pignoramento di beni indivisi (art. 599 c.p.c.) quale avviso*
216 *dell'esecuzione è possibile notificare copia del presente atto al*
217 *comproprietario.*

218 **(1)** indicare le generalità complete di parte istante e codice fiscale;

219 **(2)** indicare nominativo del procuratore, codice fiscale e P.E.C.;

220 **(3)** descrizione del titolo, data di emissione e deposito, data della
221 spedizione con la formula esecutiva, data e numero di registrazione,
222 data della notifica;

223 **(4)** indicare le generalità dell'esecutato;

224 **(5)** indicare se diritto diverso da piena proprietà (ipotesi più teorica
225 che pratica);

226 **(6)** indicare esattamente gli estremi richiesti dalla legge speciale per
227 l'iscrizione nei pubblici registri.

228 **Art. 6. RD 29/07/1927 n. 1814** - Per ottenere la prima iscrizione di un
229 autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il richiedente deve
230 presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la
231 Prefettura¹ che ha rilasciato la licenza di circolazione:

232 **1°** due note contenenti le seguenti indicazioni:

233 a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte
234 della Prefettura²;

235 b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la
236 denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

237 c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica
238 produttrice;

239 d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per
240 gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali,
241 indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del R.D.L. 9
242 novembre 1925, n. 2080;

243 e) il numero del telaio o, per rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

244 f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che
245 ne è sprovvisto;

246 g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di

¹ Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

² Come nota (1);

247 autovetture o di autobus;

248 h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco

249 al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se

250 trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a

251 rimorchiare, per le trattrici stradali;

252 i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio

253 pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per

254 trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattasi di

255 autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici,

256 autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.:

257 l) il cognome, nome e paternità³ del proprietario, la sua residenza professione

258 o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura,

259 la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata:

260 m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione

261 della proprietà dell'autoveicolo;

262 n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

263 **2°** il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovrà essere stato munito dal

264 visto della Prefettura⁴, al momento del rilascio della licenza di circolazione;

265 **3°** il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta la

266 iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita

267 seguita verbalmente, da una dichiarazione autenticata, in carta libera ed

³ Ora, per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432,
l'indicazione della paternità è sostituita da quella del luogo e della data di nascita.

⁴ Come nota (1).

268 esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di
269 acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo⁵;

270 **4°** il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello
271 allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

272 a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura⁶;

273 b) il nome, il cognome, la paternità⁷ e la residenza del proprietario o dei
274 proprietari dell'autoveicolo;

275 c) il prezzo dell'autoveicolo.

276 Deve altresì essere esibita, con le note indicate al n. 1 del presente articolo, la
277 licenza rilasciata dalla Prefettura^{8 9}.

⁵ *L'articolo unico, L. 27 settembre 1963, n. 1316 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1963, n. 260) ha così disposto:*

«Art. un. Gli atti che a termini del n. 3 dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'art. 7 della L. 18 novembre 1961, n. 1296».

⁶ *Come nota (1).*

⁷ *Come nota (3).*

⁸ *Come nota (1).*

⁹ *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 13; 14, comma 2; da 15 a 48.*